



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/133

Prot. n. _1133/DR/dr

Castello di Fiemme, 20 febbraio 2019

Gara telematica n. 0078512
 Codice dei lavori CIG n. 7802222546
 Codice dei lavori CUP n. H14B13000220007

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 19.03.2019

OGGETTO DELL'APPALTO: affidamento, mediante confronto concorrenziale attraverso il portale Mercurio per la fornitura degli arredi della nuova scuola primaria e refettorio mensa presso il nuovo polo scolastico a Molina di Fiemme.

PREMESSO:

- che il Comune di Castello-Molina di Fiemme si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento*, di seguito chiamato *Sistema*;
- che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi e - Procurement);
- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione 1 dell'allegato "Guida Operativa";

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h) della L.P. 23/90 e ss.mm. e dell'art. 36 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento della fornitura degli arredi per la scuola primaria e locale refettorio presso il nuovo polo scolastico a Molina di Fiemme.

Importo a base di gara	
Fornitura arredi	120.000,00 euro
Oneri per la sicurezza	600,00 euro
Totale	120.600,00 euro

Alla presente lettera di invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Capitolato tecnico d'appalto ed oggetto della fornitura;
- Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- Planimetrie dei locali;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta;
- CAM – criteri ambientali minimi e scheda Casa Clima;
- Guida operativa per l'utilizzo del sistema.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema**, nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti

nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è inoltre proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “comprese”. Quindi, nella sezione “Dati di Testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Documentazione da caricare a sistema ecc...).

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell’Amministrazione appaltante Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 24 della L.P. 23/90. **L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento.**

I raggruppamenti temporanei possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. La fornitura sarà eseguita dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e art. 24 della L.P. 23/1990. La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 (“Dichiarazione”) del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico e/o l’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura di

preparazione alla gara, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al successivo paragrafo 4.1.

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

2. SCADENZE, DOCUMENTI DA PRODURRE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa.

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.03.2019

Il presente confronto è individuato a sistema con il n. 0078512.

La prima seduta di gara si terrà il giorno 19.03.2019 alle ore 14.30, presso la sede municipale, Sala Giunta, Via Roma, 38 – Castello di Fiemme.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa e successivo paragrafo 2.2.

2.1 DOCUMENTI DA PRODURRE

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. **dichiarazione** requisiti di partecipazione, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5);

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punto 1** nella categoria **“Allegato amministrativo”** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

2. **Offerta tecnica** composta dai documenti richiesti e descritti nell'elaborato "parametri ed elementi di valutazione dell'offerta". I criteri di valutazione sono 5-cinque si chiede di creare un documento per ogni criterio di valutazione ad esclusione del criterio n. 4 e n. 5 che possono essere raggruppati in un'unica dichiarazione.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punto 2** nella categoria **"Allegato tecnico"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

3. **Lista delle forniture** (soggetta ad imposta di bollo) come definito al successivo paragrafo 3.2;
4. **Dichiarazione costi aziendali** co. 10 art. 95 d.lgs. 50/2016;
5. La documentazione attestante **l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** per la gara in oggetto, cfr paragrafo 3.3;
6. eventuale **dichiarazione di subappalto** (soggetta ad imposta di bollo), cfr paragrafo 3.4.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 3, 4, 5 e 6** nella categoria **"Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2 e 3.2 della **Lista delle forniture** comporta l'esclusione dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile ossia entro 14.03.2019 ore 12.00, con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD)** al numero **0461 800786**, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it.

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

- I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
- II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nelle rispettive categorie "Allegato tecnico" o "Allegato economico"** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.

Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e Sezioni VII della Guida Operativa.

NB: l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo", "Allegato tecnico" o "Allegato economico" **non** comporta l'esclusione dalla gara.

3. OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA, attribuzione punteggio

L'affidamento avviene attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L.P. 9 marzo 2016 n.2.

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è quindi ottenuto sommando il punteggio offerta economica (POE) e il punteggio offerta tecnica (POT) secondo la formula di seguito riportata:

$$PCO = POT + POE$$

Viene dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che ha conseguito il punteggio PCO più elevato.

Gli elementi di valutazione dell'offerta complessiva sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ottenibile
OFFERTA TECNICA	
1.1. Soluzioni distributive progettuali	22 punti
1.2. Estetica / design	15 punti
1.3. Qualità dei prodotti	20 punti
1.4. Riduzione tempi di consegna	10 punti
1.5. Garanzia addizionale	03 punti
p.o.t.	70 punti
OFFERTA ECONOMICA	p.o.e. 30 punti
TOTALE p.c.o. = p.o.t. + p.o.e.	100 punti

Si precisa che:

- Non saranno ammesse offerte economiche complessive in aumento ed offerte parziali o condizionate, pena esclusione.
- L'offerta tecnica è valutata solo in base alla documentazione fornita in sede di offerta relativamente agli elementi successivamente indicati.
- I documenti, formanti l'"Offerta Tecnica", costituiscono per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto, la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle penali previste dalla convenzione.
- quanto riportato nell'offerta è vincolante per il Concorrente per tutta la durata contrattuale, pertanto eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni del soggetto offerente non possono essere oggetto di richiesta di maggiori oneri in sede di prestazione dell'incarico.

- L'incompletezza della documentazione presentata o la sua lacunosità tale da non consentire alla commissione giudicatrice l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori negli elaborati di progetto, comporta l'esclusione dalla gara.
- L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla commissione giudicatrice la valutazione tecnica degli elementi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.
- I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti da esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

3.1 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato allegato denominato "Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta".

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.

3.2 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena esclusione, allegare alla formulazione dell'offerta economica complessiva un documento riepilogativo dei prezzi unitari dei vari arredi/elementi inseriti in offerta, documento che dovrà essere denominato "Lista delle forniture". Per questo documento la stazione appaltante non fornisce una lista delle forniture precompilata e pertanto dovrà essere predisposta dall'offerente su carta intestata e firmata digitalmente.

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente del prezzo unitario offerto per ogni singola voce relativa ai vari articoli oggetto della fornitura/offerta e del prodotto dello stesso moltiplicato per la quantità (prezzi complessivi parziali).

Eventuali migliorie qualitative/quantitative proposte dal concorrente e accettate dall'amministrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno intese comprese e compensate nell'importo complessivo offerto.

Il prezzo complessivo offerto sarà dato dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali. Si ricorda a pena l'esclusione, che il prezzo complessivo offerto non potrà essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per la presentazione dell'offerta economica sul portale <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> il concorrente dovrà inserire a sistema l'importo complessivo di contratto dato dalla somma degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 600,00 euro) ed il prezzo complessivo offerto come sopra determinato.

L'offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale nelle modalità di cui al paragrafo 3.2.1. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo (**punti 30**) all'impresa che avrà presentato il migliore prezzo complessivo.

Il punteggio economico sarà assegnato applicando la seguente formula:

Per $P_i < P_{med}$:

$$- POE(i) = 30 * (0,85 * (P_i / P_{med}))$$

Per $P_i \geq P_{med}$:

$$- POE(i) = 30 * (0,85 + ((P_i - P_{med}) / (P_{min} - P_{med})) * 0,15);$$

dove:

- P_i = prezzo complessivo dell'offerta i-esima;
- P_{med} = prezzo complessivo medio (media aritmetica) offerto tra le offerte ritenute valide;
- P_{min} = minore prezzo complessivo offerto fra tutti i ribassi delle offerte ritenute valide;
- $POE(i)$ = punteggio attribuito all'offerta economica i-esima.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore uguale a 5.

NON saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo di contratto.

La "non compilazione" dell'offerta economica **comporta l'esclusione dalla gara.**

3.3 MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari a 16,00 € sul documento di sintesi dell'offerta a cui aggiungere una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate del documento "Liste delle forniture". Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00 all'importo sopra esposto.

1. Bollo Virtuale ex Art. 15 del DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" al presente invito.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

3.4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.P. 2/2016 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte del contratto, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria "Allegato economico".

La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

- delle forniture o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- 1) ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, l.p. 2/2016 e dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e salvo quanto previsto al seguente punto 2, **la percentuale complessiva subappaltabile non potrà essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto** (dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione);

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificata in corso di esecuzione dei lavori.

- 2) **ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. e bis), l.p. 2/2016, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.**

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Oltre all'offerta tecnica ed economica deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello allegato al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".**

La predetta dichiarazione attesta:

A. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita):

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) del la L.p. 26/93):

***** non applicabile *****

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) del la L.p. 26/93):

***** non applicabile *****

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) del la L.p. 26/93):

***** non applicabile *****

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

***** non applicabile *****

B. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

oppure

1. di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.
2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui **all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**
3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'**articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui **all'articolo 80 comma 5, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016
Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X";

- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";

- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";

- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e non richiede l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita la dichiarazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dall'art. 49 del d.lgs. n. 56/2017;

- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Essendo l'importo a base d'appalto inferiore a 150.00 euro che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese.

D. ed E. - ALTRE DICHIARAZIONI

di avere:

- di avere piena conoscenza dei contenuti e dei requisiti richiesti dai CAM – criteri ambientali minimi di cui al DM 11 gennaio 2017 pubblicato in GU il 28.01.2017 e di essere in grado di fornire

tutta la documentazione necessaria a dimostrare il soddisfacimento delle specifiche tecniche minime richieste dai CAM e protocollo Casa Clima;

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura,
- giudicata la fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria della fornitura in appalto.

(Eventualmente qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016):

- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dal punto 6 – Parte IV del modello Allegato A;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.

ATTENZIONE: per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di un suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di un suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Si precisa che l'offerta NON è subordinata alla visita obbligatoria dei luoghi; l'impresa ha comunque facoltà di richiedere una visita in cantiere previo appuntamento con l'ufficio tecnico comunale.

Ai sensi dell'art. 83 co.9 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla

nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di una sola delle precedenti lettere dalla A alla D, qualora dovute, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 31 co. 2 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 non è dovuta alcuna garanzia provvisoria.

4.3 **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.4. **IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO DA PARTE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO**

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel*

corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:
 - a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
 - b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
 - a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI:

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

5. PROCEDURA DI GARA E APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, presso il Comune di Castello – Molina di Fiemme, il funzionario responsabile, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di due altri funzionari, procederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'Allegato Amministrativo, a verificarne la completezza e regolarità formale, e fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sospendendo la seduta di gara.

Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno che sarà fissato per la seconda seduta pubblica), il funzionario responsabile, procederà ad aprire le buste contenente le offerte tecniche dei concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine verrà sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Per i concorrenti ammessi, si procederà:

- a dare atto dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del verbale da essa redatto;
- a inserire i punteggi attribuiti nel Sistema *Mercurio* per il calcolo della successiva graduatoria;
- all'apertura dei documenti presentati in sede di offerta economica;
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto nella presente lettera d'invito

Il presidente di gara procederà a dare lettura del prezzo complessivo offerto, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.2, al fine di inserirli al Sistema *Mercurio* che successivamente formerà la graduatoria individuando il concorrente con la migliore offerta complessiva, ferma restando la facoltà di sospendere le operazioni di gara per una verifica di congruità dell'offerta, trasmettendola al Servizio di merito secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, all'esito della valutazione della congruità dell'offerta, il funzionario responsabile, in seduta pubblica, procederà all'eventuale conferma della graduatoria o all'esclusione dell'offerta non congrua, procedendo analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

In caso di parità di punteggio l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla riduzione dei tempi di consegna di cui all'elemento 1.4 dell'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio fosse paritario si procederà mediante estrazione in seduta pubblica.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione del nominativo dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera B del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016: nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP/SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'ANAC**. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
--

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 15 della L.P. n. 23/1990 e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- **polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale. (art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto)
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA o DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008** redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento dell'intera opera.

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Castello-Molina di Fiemme venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott. ing. Daniela Rossi dell'ufficio tecnico del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'UFFICIO TECNICO per lo svolgimento dell'attività di GESTIONE CONTRATTI E APPALTI in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Castello-Molina di Fiemme con sede a Castello-Molina di Fiemme in via Roma n. 38 - Castello di Fiemme (e-mail comune@pec.comune.castellomolina.tn.it, sito internet www.comune.castellomolina.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni

Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l'Ufficio Tecnico o sul sito internet del Comune nella sezione Privacy.

Il Responsabile Unico del Procedimento
- *ing. Daniela Rossi* -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).